Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** Fascicoli annate arretrate: L. **200** Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **1106**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico per l'Italia nord-orientale », con sede in Bologna.

N. 1106. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico per l'Italia nord-orientale », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1107**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile, con sede in Cerreto d'Esi.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile di Cerreto d'Esi (Ancona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1108.**

Fusione in unico ente delle istituzioni « Ente assistenza ai cancerosi poveri », con sede in Roma, e « Colonia scuola Regina Elena », con sede in Campagnano di Roma.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le istituzioni « Ente assistenza ai cancerosi poveri » in Roma e « Colonia scuola Regina Elena », in Campagnano di Roma, vengono fuse, previa trasformazione parziale del fine del primo ente, in un solo istituto denominato « Ente assistenza sociale Il Salvatore », del quale viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1109.**

Estinzione dell'opera pia « Baima », con sede in Caselle Torinese.

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Baima », con sede in Caselle Torinese (Torino), viene dichiarata estinta e il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 64. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, n. 772: « Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, in data 14 novembre 1969, alla pagina 7055, in luogo di: « 14) Fisica nucleare; », leggasi: « 14) Fisica molecolare; ».

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1969.

Modifiche alla composizione del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per l'acquisto di aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 26 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti interministeriali del 2 febbraio 1966, del 10 gennaio 1967, del 13 febbraio 1968 e del 21 gennaio 1969;

Ravvisata l'opportunità che il comitato predetto sia presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e che, in sostituzione dell'ing. Matteo Fariello, collocato a riposo, sia chiamato a farne parte il dottor Michele Principe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Il comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R., per l'acquisto di aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è composto come segue:

Presidente:

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Membri:

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale P.T.;

Testa prof. avv. Virgilio, commissario dell'ente E.U.R. esperto di urbanistica;

Di Gioia prof. ing. Vincenzo, presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Lensi dott. ing. Ernesto, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

Principe dott. Michele, direttore A.S.S.T.;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale P.T.;

Caputo dott. Pietro, ispettore generale P.T.;

Deni ing. Giuseppe, ispettore generale P.T., direttore dei lavori;

Fisichella dott. ing. Luigi, direttore di divisione P.T.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Registro n. 50 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 360

(611)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Approvazione della convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'« autoradio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1966 con cui fu approvata la convenzione stipulata il 7 giugno 1965 con l'Automobile Club d'Italia in ordine alla riscossione delle tasse automobilistiche per il periodo dal 22 dicembre 1963 al 21 dicembre 1966;

Considerato che, oltre alla laboriosità delle trattative, difficoltà di vario ordine non hanno consentito di rinnovare tempestivamente la convenzione predetta relativamente al periodo dal 22 dicembre 1966 al 21 dicem-

bre 1969 e che, pertanto, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti con l'Automobile Club d'Italia con successivo provvedimento;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 novembre 1969 concernente nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'autoradio;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi a mezzo dei conti correnti postali, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 25 novembre 1969 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Visto il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale n. 1682 del 6 novembre 1969;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 25 novembre 1969 con la quale sono affidati all'Automobile Club d'Italia, per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977, i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi a mezzo dei conti correnti postali.

Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1969
Registro n. 48 *Finanze, foglio n.* 132

Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'« autoradio ».

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze sen. prof. Giacinto Bosco e l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente avv. Gustavo Marinucci si stabilisce e si conviene quanto segue, tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, l'Automobile Club d'Italia e l'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi affidati all'Automobile Club d'Italia, alla Società italiana autori ed editori verranno indicati, rispettivamente, con « A.C.I. » e « Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. ».

Art. 1.

Con la presente convenzione il Ministero delle finanze affida all'Automobile Club d'Italia l'incarico di riscuotere per conto dello Stato le tasse automobilistiche, di cui al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, l'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per tutti i veicoli e autoscafi soggetti al pagamento delle tasse predette, nonchè il canone di abbonamento alle radioaudizioni e le tasse di concessione governativa relativi all'autoradio, di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

Il Ministero delle finanze, inoltre, affida all'A.C.I. il compito di effettuare il riscontro dei versamenti di detti tributi eseguiti dai contribuenti nell'apposito conto corrente postale intestato all'A.C.I. stesso, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 23 ottobre 1969.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 22 dicembre 1969 e scadrà il 21 dicembre 1977.

Ove venissero abolite le tasse di cui sopra, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risoluta la convenzione l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, degli schedari e per quanto altro attiene ai servizi prestati, ivi compresa la definizione di tutti i rapporti pendenti.

Art. 2.

Per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art. 1 al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente, l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze, in ciascuna città capoluogo di provincia, un apposito ufficio.

Detti uffici hanno carattere permanente, devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando lo stesso orario degli uffici del registro, salvo che non venga diversamente disposto su autorizzazione del Ministero delle finanze.

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, l'A.C.I., previa intesa col Ministero delle finanze, ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

L'A.C.I. per la riscossione delle tasse di cui sopra oltre che degli uffici esattori suindicati si avvale anche di collettorie permanenti o temporanee dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

Dell'avvenuta istituzione dovrà essere data comunicazione al Ministero delle finanze e all'ispettorato tasse per il controllo all'A.C.I. - S.I.A.E.

L'A.C.I. è autorizzato ad istituire, nei principali valichi di frontiera, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero.

Questi uffici possono riscuotere anche le tasse di circolazione sui veicoli a motore e sui rimorchi e sugli autoscafi immatricolati nel territorio nazionale.

L'A.C.I. fornirà al Ministero delle finanze l'elenco degli uffici esattori, collettorie permanenti e temporanee e degli uffici di frontiera, comunicando di volta in volta le variazioni.

Art. 3.

La riscossione delle somme comunque concernenti le tasse indicate all'art. 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata agli uffici di cui all'art. 2 ai quali è vietato in modo assoluto di riscuotere diritti, contribuzioni o altra somma a qualsiasi titolo.

Di ogni trasgressione è responsabile direttamente l'A.C.I.

L'A.C.I. si impegna, altresì, a tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione distinto dai propri servizi, al fine di evitare qualsiasi interferenza nella esecuzione dell'incarico di esazione ad esso affidato.

L'A.C.I. deve tenere presso ciascun ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze.

Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'art. 1 è effettuata a mezzo dei bollettari di riscossione, previsti dall'allegato 3 al testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze.

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizione di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari la stampa degli stessi potrà essere affi-

data a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze; la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. e di militari della Guardia di finanza.

Al momento della consegna all'A.C.I. della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, o, nell'ipotesi prevista dal comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico. Tali bollettari, prima della spedizione, devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna, inoltre, al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del corpo diplomatico (serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S.E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari, compresi quelli di cui ai precedenti commi terzo e sesto e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto dal comma terzo, sono a carico per intero dell'A.C.I.

Presso l'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni ufficio esattore e per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve, inoltre, risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno, un ispettore addetto all'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. inizierà la ricognizione dei bollettari e della gestione annuale scaduta, esistenti nel magazzino dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale i bollettari in bianco restituiti dagli uffici esattori saranno tenuti distinti dai bollettari dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli uffici esattori.

Presso ogni ufficio esattore e collettoria permanente è istituito un registro di consistenza dei bollettari in dotazione, nel quale sono annotati, per ciascun bollettario, la data di ricevimento, la serie, il numero, il quantitativo delle bollette in esso contenute e la data di restituzione. Gli uffici esattori vi annotano, inoltre, la data di spedizione alle collettorie permanenti e la data di ricevimento in restituzione dalle collettorie medesime.

Dal registro di consistenza deve risultare un ogni momento l'esatta dislocazione di tutta la dotazione dei bollettari.

Art. 5.

Tanto l'A.C.I. quanto gli uffici esattori provinciali e gli uffici collettori devono adottare i provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico in maniera che detti bollettari non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio o sottrazione dei bollettari, dovrà essere immediatamente avvertito, oltre che l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio e l'A.C.I., anche l'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E.

Art. 6.

L'ufficio esattore, all'atto in cui riscuote le tasse, deve annotare, negli appositi spazi esistenti nelle carte di circolazione, la data ed il numero delle bollette e del bollettario, la somma riscossa, nonchè il periodo di validità del pagamento. In calce a dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

L'imposta di bollo di quietanza, riscossa in modo virtuale e le somme riscosse per abbonamento all'« autoradio » vanno contabilizzate secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze e debbono essere versate separatamente dalle tasse di circolazione, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 11.

Art. 7.

Le tasse di circolazione possono essere pagate in qualsiasi ufficio esattore.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in una provincia diversa da quella dell'ufficio esattore, questi deve entro 20 giorni darne notizia all'ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli uffici esattori e gli uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, il contribuente deve presentare alla competente intendenza di finanza, insieme alla carta di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su competente carta bollata — sulla quale saranno state applicate marche da bollo per L. 200 — corrispondenti al diritto di cui all'art. 16 (n. 1 tariffa *H*) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvate con decreto presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio esattore dell'A.C.I. il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato annotando gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso dell'A.C.I. informa questo del rilascio del duplicato, comunicondogli gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'intendenza l'ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione per i velocipedi con motore ausiliario può anch'essa essere assolta presso qualsiasi ufficio esattore dell'A.C.I. Nei casi di smarrimento o di deterioramento del disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa in parola non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo. Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

Art. 8.

Entro i primi otto giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse nel mese precedente, nell'intera circoscrizione provinciale, per tasse di circolazione e autoradio e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati per ciascun bollettario esaurito, o in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto, deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di giorni 8, un esemplare all'A.C.I. ed uno all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 10; il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'ispettorato stesso incaricato della verifica mensile ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio esattore medesimo.

Gli uffici esattori debbono restituire all'A.C.I. i bollettari completamente esauriti o comunque non più utilizzabili subito dopo l'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 10.

L'A.C.I. appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e quelle annullate corrisponda

alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco contrassegno, apponendo su ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « Annullato ».

L'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. e comunque il Ministero delle finanze non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

Art. 9.

La direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 8 darà comunicazione in duplice esemplare al Ministero delle finanze tramite l'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, allegando le copie delle originali quietanze di tesoreria debitamente vistate dall'intendente di finanza di Roma.

L'A.C.I. deve, inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze sempre per il tramite del predetto ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo dal 22 dicembre dell'anno precedente fino al 21 dicembre dell'anno successivo, specificando:

a) gli incassi fatti in ciascuna provincia;

b) gli estremi delle quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti.

Art. 10.

Il Ministero delle finanze esercita presso l'A.C.I. e presso gli uffici esattori provinciali, il controllo sulla gestione dei servizi tributari affidati all'Ente, direttamente o a mezzo dell'ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E.

L'A.C.I. e i dipendenti uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari del Ministero finanze e del predetto ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre, alla fine di ogni mese ciascun ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore, oppure uno dei procuratori addetti all'ispettorato o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro la seconda decade (20 giorni) del mese successivo esegua presso ogni ufficio esattore dell'A.C.I. sito nella circoscrizione del compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente o di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione, attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » per la riscossione delle tasse di circolazione approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato, il detto fuzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 8 munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente all'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici esattori, l'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli uffici stessi da parte di propri funzionari.

In casi di scoperta di irregolarità, abusi o malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione al Ministero finanze, affinchè le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dal Ministero stesso o dall'ispettorato stesso per il controllo all'A.C.I. - S.I.A.E.

Art. 11.

Gli importi riscossi per tasse automobilistiche, imposte di bollo ed abbonamenti all'autoradio debbono essere versate giornalmente su un apposito conto corrente postale vincolato intestato all'A.C.I. destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L'A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione del Ministero delle finanze tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente; deve altresì porre i funzionari dell'amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze di detto conto corrente.

I certificati di allibramento delle somme versate da ogni ufficio esattore debbono essere presi in carico su apposito registro.

Per i versamenti da effettuare alla tesoreria provinciale di Roma, entro i primi venti giorni del mese successivo a quello dell'avvenuta riscossione dei tributi, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

Art. 12.

Per le regolarità del servizio di esazione, presso l'A.C.I. devono funzionare due uffici centrali, l'uno (ufficio contabilità tasse) che provvede ai controlli di carattere contabile, l'altro (ufficio controlli e recuperi), che provvede alla revisione di merito delle singole riscossioni, dispone per gli eventuali recuperi di tasse ed istruisce le pratiche relative ai rimborsi pervenutegli dalle intendenze di finanza.

Art. 13.

Per il versamento delle tasse di cui al precedente art. 1, effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali, l'A.C.I. deve aprire un apposito conto corrente vincolato ad esso intestato, distinto da quello di cui all'art. 11.

I relativi certificati di allibramento devono essere presi in carico, su apposito registro, non appena pervenuti dal competente ufficio dell'amministrazione postale.

L'A.C.I. deve adottare tutte le misure cautelative idonee alla conservazione dei certificati di allibramento avuti in carico, in modo che questi non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio o sottrazione di detti certificati debbono essere avvertiti immediatamente il Ministero delle finanze e l'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. Le spese per le eventuali ricerche presso i competenti uffici postali per la ricostruzione dei certificati di allibramento smarriti, sottratti o comunque distrutti, sono a carico dell'A.C.I.

Art. 14.

Per l'espletamento delle operazioni di riscontro dei versamenti effettuati sul conto corrente postale di cui all'art. 13, l'A.C.I. deve istituire in Roma un ufficio centralizzato.

Detto ufficio deve disporre di uno schedario di tutti i veicoli soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche.

Per i motocicli e gli autoscafi deve disporre di schedari a parte.

Gli schedari predetti debbono essere tenuti distinti per provincia, e, per ciascuna provincia, secondo il numero di immatricolazione.

Nella scheda di ogni veicolo o autoscafo devono essere riportati tutti i dati prescritti dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 ottobre 1969.

Tali schedari debbono essere costantemente aggiornati per quanto riguarda il numero di targa, la proprietà, le variazioni della residenza del proprietario, delle caratteristiche tecniche, dell'uso, della destinazione dei veicoli e autoscafi e per quanto altro sia necessario ai fini del riscontro.

Alla scadenza della convenzione tutti gli schedari, compresi quelli in funzione presso gli uffici esattori provinciali di cui all'art. 3, resteranno di proprietà del Ministero delle finanze.

L'A.C.I. deve provvedere a fornire i locali, i materiali e le attrezzature occorrenti per il servizio di riscontro.

Art. 15.

Le operazioni di riscontro saranno effettuate per campione del 20 % dei veicoli o autoscafi assoggettati a tassa di circolazione versata in conto corrente postale nel primo anno di validità della presente convenzione e saranno intensificate in ragione del 20 % ogni anno successivo.

Il riscontro deve riferirsi alla regolarità e rispondenza del versamento alle disposizioni vigenti in materia.

In particolare, per ogni versamento verificato deve essere riscontrato: se l'importo corrisponda alla voce di tariffa della tassa di circolazione cui il veicolo o autoscafo è soggetto; se è stata corrisposta l'addizionale, quando dovuta; l'imposta di bollo di quietanza; la regolarità del periodo cui il versamento si riferisce e la osservanza delle altre norme.

Per quanto riguarda i versamenti comprendenti l'abbonamento dell'« autoradio » deve essere riscontrato anche se sono regolari le quote di canone e di tassa di concessione governativa.

Art. 16.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di effettuare controlli e riscontri con il personale da esso dipendente.

Art. 17.

Qualora dal riscontro risultino irregolari o insufficienti versamenti o qualsiasi altra inosservanza da parte del contribuente, a cura dell'A.C.I. deve essere data comunicazione agli uffici del registro competenti per territorio, in relazione alla residenza del proprietario del veicolo o dell'autoscafo, trasmettendo allo stesso ufficio del registro la documentazione necessaria per il recupero delle somme dovute e per gli altri adempimenti di competenza.

Di ogni comunicazione agli uffici del registro deve essere presa nota in appositi registri.

I certificati di allibramento sottoposti a riscontro debbono essere muniti di timbro dell'A.C.I. e vistati da chi ha eseguito il riscontro medesimo.

I certificati di allibramento vanno conservati per la durata della presente convenzione e possono essere distrutti solo dopo espressa autorizzazione del Ministero delle finanze con le modalità da questo stabilite.

Art. 18.

Sono a carico dell'A.C.I. le spese comunque occorrenti per i servizi ad esso affidati, comprese quelle per i bollettini di versamento in conto corrente postale e per le spese postali relative alle comunicazioni da e agli uffici del registro.

L'A.C.I. è tenuto anche a predisporre e a fornire tempestivamente a sue spese all'amministrazione postale prontuari e cartelli illustrativi delle tariffe in vigore sia per tasse automobilistiche che per abbonamento all'autoradio per l'affissione al pubblico negli uffici postali.

Art. 19.

Per gli incarichi assunti con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un compenso forfettario nella misura annua di L. 8.000.000.000 (otto miliardi).

Tale importo potrà essere suscettibile di corrispondente aumento nel caso in cui fossero emanati provvedimenti legislativi che importino maggiori esborsi dell'Ente per canoni di locazione, aumenti di retribuzione del personale, imposte e tasse, relativamente ai servizi di cui alla presente convenzione.

Del pari l'importo di cui sopra sarà maggiorato, in proporzione, qualora posteriormente al 1970 il numero dei veicoli e autoscafi assoggettati ai tributi di cui all'art. 1 aumenti in misura superiore al 15 % rispetto a quelli assoggettati ai tributi medesimi nel 1970.

Alla revisione del compenso si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 20.

Entro i primi 20 giorni di ogni mese, l'A.C.I., dopo aver detratto dagli importi accreditati nel mese precedente sui conti correnti postali di cui agli articoli 11 e 13 l'imposta di bollo di quietanza, provvede:

1) a trattenere 1/12 del compenso indicato al precedente art. 19 dalle somme accreditate sui suddetti conti correnti postali;

2) a versare alla Regione siciliana le quote ad essa spettanti;

3) a versare alla tesoreria provinciale di Roma, mediante distinti postagiri e con imputazione ai corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, gli importi di tassa di circolazione, addizionale, imposta di bollo, tassa di concessione governativa e canone di autoradio.

Sulla matrice e sui polizzini dei postagiri l'A.C.I. deve indicare la causale del versamento.

L'A.C.I., appena ricevute dalla tesoreria provinciale di Roma le quietanze di versamento, deve tramite l'ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E., trasmettere al Ministero delle finanze le copie di esse, munite del visto e del bollo dell'intendenza di finanza di Roma.

Gli interessi accreditati dall'amministrazione postale su ambedue i cennati conti correnti postali, alla fine di ogni anno finanziario, devono essere versati alla tesoreria provinciale di Roma, mediante postagiro da imputarsi alle « entrate tesoro, capo X, capitolo « Entrate eventuali ».

Per le somme affluite sui ripetuti due conti correnti postali l'A.C.I. non potrà emettere alcun postagiro per titoli diversi da quelli innanzi specificati.

Per il primo biennio di applicazione della presente convenzione, l'A.C.I. è autorizzato a trattenere tre dodicesimi del compenso ad esso spettante, di cui al precedente art. 19, nel mese di gennaio di ciascuno dei due anni.

Art. 21.

L'A.C.I. provvederà annualmente alla statistica dei veicoli e autoscafi per i quali sono stati assolti i tributi di cui all'art. 1.

Art. 22.

Per l'esecuzione degli incarichi di cui alla presente convenzione, l'A.C.I. risponde quale mandatario.

A garanzia dell'erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, l'A.C.I. deve, entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente convenzione, versare presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di cauzione la somma di L. 5.000.000 in titoli del Debito Pubblico 5 %, valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di L. 1.000.000 già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti, non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 23.

L'A.C.I. può continuare la riscossione a mezzo di applicazione e annullamento di marche delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera *c*) dell'art. 46 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 24.

Nessuna disposizione di indole generale, che non sia prevista dalla presente convenzione, può essere emanata dall'A.C.I. se non sia stata approvata dal Ministero delle finanze.

Art. 25.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare, sentito l'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Il Ministero delle finanze ha altresì facoltà:

a) di accertare che l'A.C.I. ottemperi a tutti gli obblighi che con la presente convenzione si assume per lo svolgimento dei servizi;

b) di controllare che nulla sia tralasciato dall'A.C.I. per il perfetto funzionamento dei servizi e, ove occorra, per il potenziamento di essi.

Art. 26.

E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione.

Art. 27.

L'A.C.I. può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto al Ministero delle finanze.

L'A.C.I. si impegna a comunicare al Ministero delle finanze tutte le notizie che comunque possano riguardare l'andamento dei servizi di cui alla presente convenzione, anche per quanto riguarda il personale, gli agenti, le iscrizioni, le trascrizioni e ogni altra notizia inerente ai servizi medesimi.

Art. 28.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, l'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dello ispettorato delle tasse, istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 29.

La presente convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa perchè fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 25 novembre 1969

Il Ministro per le finanze: Bosco

Il presidente dell'A.C.I.: Marinucci

Registrata al I Ufficio del registro - Atti privati - Roma, il 27 novembre 1969, n. 030918, mod. 71/M. Esatte L. 1305.

(438)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1968;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale il cav. uff. Aldo Blotto Baldo venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Nino Saettone è nominato presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: Colombo

(930)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1968;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965 con il quale l'avv. Franco Aimi venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che l'avv. Franco Aimi è deceduto il 30 marzo 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Guido Nello Orsi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: Colombo

(929)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del comune di Vimercate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 26 settembre 1968, ha proposto di ampliare, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, verso sud il vincolo già imposto con decreto ministeriale 22 dicembre 1965 su una zona della località di Oreno nel comune di Vimercate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vimercate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuta l'opportunità di estendere verso sud la zona già sottoposta a vincolo poichè per la costruzione di un nuovo tratto di strada in prosecuzione della via Matteotti, dall'incrocio di via Madonna a quello con la provinciale Agrate-Usmate, i punti di vista pubblici dai quali si gode il complesso dell'abitato di Oreno (già riconosciuto di interesse pubblico) si sono notevolmente spostati;

Decreta:

La zona a sud di quella già sottoposta a tutela paesistica con decreto ministeriale 22 dicembre 1965 nel territorio del comune di Vimercate ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939

n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal bordo S. della nuova strada che prosegue la via G. Matteotti fino all'incrocio con la strada provinciale Agrate-Usmate e dal bordo E. di quest'ultima, fino alla vecchia consorziale di Vimercate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vimercate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita regolarmente costituita, ai sensi di legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) VIMERCATE: Ampliamento del vincolo nella zona della frazione Oreno;

(*Omissis*).

La commissione, astenuto il rappresentante del sindaco di Vimercate, propone, con sette voti favorevoli, l'estensione del vincolo per notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 3, della zona a S. di quella già vincolata con proposta 14 novembre 1962 e decreto ministeriale 22 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966: zona delimitata dal bordo S. della nuova strada che prosegue la via G. Matteotti fino all'incrocio con la strada provinciale Agrate-Usmate e dal bordo E. di quest'ultima, fino alla vecchia consorziale di Vimercate, come rappresentato anche nella planimetria 1:2000.

(617)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Montegranaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 luglio 1962, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle del viale Gramsci, compresa tra la provinciale ed Elpidiense nord e la strada comunale S. Tommaso, nel comune di Montegranaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montegranaro (Ascoli Piceno);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del seminario arcivescovile di Fermo;

Vista l'opportunità di riunire nuovamente la commissione provinciale di Ascoli Piceno per il riesame della sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che la predetta commissione, nell'adunanza del 20 settembre 1967, ha deliberato una nuova delimitazione dell'area da sottoporre a tutela nel comune di Montegranaro a sud della via di Circonvallazione, restringendo la medesima ad una striscia di terreno di trenta metri, a partire dal grattacielo Zallocco fino alla strada del Mattatoio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè lungo la stessa si gode pubblicamente un profondo e vasto panorama di rilevante importanza paesaggistica, comprendente la costa adriatica dal Monteconero a Porto Civitanova e i caratteristici abitati di Montecosaro, Morrovalle, Recanati, Cingoli, Macerata, etc., con lo sfondo delle catene dei Sibillini;

Decreta:

La zona, costituita da una striscia di terreno di trenta metri a sud della via di Circonvallazione, sita nel territorio del comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I sopracitati trenta metri di terreno vanno esattamente dal grattacielo Zallocco alla strada del Mattatoio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Montegranaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

L'anno 1962 ed il giorno 18 luglio si è riunita alle ore 10 presso la sede comunale di Montegranaro, appositamente convocata dalla soprintendenza ai monumenti delle Marche in Ancona, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1. MONTEGRANARO: Zona compresa tra la provinciale e l'Elpidiense nord e strada comunale San Tommaso sotto viale Gramsci.

(*Omissis*).

Dopo una breve discussione sull'argomento all'ordine del giorno, la commissione si reca sul posto per prendere visione delle zone proposte per il vincolo.

Rientrata in sede, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali la zona come sotto delimitata perchè la stessa permette una libera visuale panoramica di notevole interesse pubblico per chi percorre la strada di circonvallazione, verso la vallata sottostante.

Striscia di terreno a valle della via di circonvallazione ed il viale Antonio Gramsci a partire dallo spigolo sud della Chiesa di S. Ugo, Filippo e Giacomo sino al grattacielo Zallocco.

Come profondità tale striscia avrà le seguenti dimensioni: allo spigolo sud della Chiesa suddetta, prolungamento della perpendicolare alla strada di m. 15 da detto spigolo; allo spigolo sud-ovest della Chiesa suddetta perpendicolare di m. 20 sempre riferita allo spigolo; mantenendo tale distanza fino all'imbocco con la strada per il mattatoio; per la restante parte profondità di m. 30 dal ciglio, a valle della strada.

(484)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1970.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

Visto, in particolare, l'art. 41 della suddetta legge n. 800 che ha disposto l'istituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una sezione autonoma per il credito teatrale;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 6 agosto 1969, con il quale è stato approvato lo statuto della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro;

Visto l'art. 8 del suddetto statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione;

Visto il successivo art. 19 dello statuto medesimo relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci della sezione;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti negli organi suddetti, effettuate dai Ministeri o dagli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci della sezione autonoma per il credito teatrale, sono composti come segue:

Consiglio di amministrazione:

Marinucci dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Taranto dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Biase dott. Franz, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

De Nicola dott. Adolfo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ferrini dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Parrillo prof. dott. Francesco, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Fabiani dott. Luciano, Bruno dott. Franco, Arnone avv. Giovanni, Matteucci rag. Sergio, quali esperti scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Collegio dei sindaci:

Membri effettivi:

Ancona dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

Lopez dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Angiolillo dott. Alberto, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro.

Membri supplenti:

d'Autilia dott. Rigoberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Moccia dott. Rocco, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Bernasconi rag. Emilio Mario, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro.

I predetti dureranno in carica per gli esercizi 1970, 1971, 1972 e verranno a scadere dal mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972 e comunque fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Roma, addì 16 gennaio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

(619)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada costruiti in variante alla strada provinciale Porto Recanati-Numana e declassificazione dei tratti dismessi, in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 13 dell'11 gennaio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha deliberato:

1) la classificazione tra le provinciali del tratto di strada iniziale costruita in variante della strada provinciale Porto Recanati-Numana, dal ponte degli Zingari

presso la strada statale n. 16, attraversa la ferrovia in sorpasso e termina sulla vecchia sede provinciale; la stessa variante è stata integrata da una strada di chilometri 0+374 che attraverso una delle tre luci del cavalcavia ferroviario ritorna sulla vecchia litoranea presso la recinzione della Montecatini alla progressiva chilometrica 0+376, per un'estesa complessiva di km. 1+729 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

2) la declassificazione a comunale del tratto stradale dismesso della stessa strada provinciale, che va dalla pescheria fino a oltre il muro di recinzione della Montecatini, per una estesa di km. 0+700;

3) la classificazione tra le provinciali del tratto di strada terminale costruito in variante della strada provinciale Porto Recanati-Numana dal km. 4+100 della vecchia strada al nuovo ponte sul Musone della strada per Numana, dell'estesa di km. 0+300;

4) la declassificazione a bene patrimoniale del tratto di strada dismesso della stessa strada provinciale, che va dalla vecchia progressiva chilometrica 4+100 e termina alla progressiva chilometrica 4+344, per una estesa di km. 0+244;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1052 del 12 giugno 1969;

Ritenuto che i due tratti di strada costruiti in variante alla strada provinciale Porto Recanati-Numana come sopra descritti sono in possesso dei requisiti di cui allo art. 4 per essere classificati provinciali; che il tratto iniziale dismesso facente parte della strada provinciale in argomento può essere declassificato a comunale avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa e che l'altro tratto possa essere declassificato da provinciale e destinato a bene patrimoniale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tratti di strada costruiti in variante di cui alle premesse [punto n. 1) e n. 3)], dell'estesa rispettivamente di km. 1+729 e di km. 0+300, sono classificati provinciali.

Art. 2.

Il tronco di strada dismesso, di cui al punto n. 2), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Porto Recanati (estesa di km. 0+700).

Art. 3.

Il tronco di strada dismesso di cui al punto 4), cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è destinato a bene patrimoniale della provincia (estesa km. 0+244).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(680)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Designazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione delle opere di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari, a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visti gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 422, i quali dispongono che gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della stessa legge n. 422 possono contrarre mutui per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso e che i mutui medesimi sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento ed il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti;

Visto in particolare l'art. 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Vista la domanda con cui la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, ha chiesto di essere designata a compiere le operazioni di mutuo di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 274322 e n. 275984 in data 12 febbraio 1969, n. 406566 in data 16 maggio 1969 e n. 408314 in data 25 settembre 1969 con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 422, altri 60 istituti ed enti nonchè la Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo, è designata, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1, 2, 4 e 5.

Art. 2.

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, in Palermo, effettuerà le opera-

zioni di mutuo previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 422, con la osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(794)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 456, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, col quale è stato approvato lo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », 10 maggio 1962, n. 838 e 13 settembre 1966, n. 853 che lo hanno codificato;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1967, riguardante la nomina, per un quadriennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 5 dicembre 1969, con la quale il commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che il consorzio agrario di Trieste ha designato il dott. Umberto Chiriaco quale proprio rappresentante in seno al consiglio stesso, in sostituzione del dott. Leone Brunner, deceduto;

Decreta:

Il dott. Umberto Chiriaco è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in rappresentanza del consorzio agrario di Trieste, in sostituzione del dottor Leone Brunner.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(681)

DECRETO PREFETTIZIO 22 gennaio 1970.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il decreto prefettizio n. 4240/27 del 16 ottobre 1968, relativo alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968/71;

Vista la nota n. 248 in data 21 gennaio 1970, con la quale il medico provinciale designa per la nomina a segretario del collegio anzidetto il dott. Vincenzo Cascini, consigliere di 2ª classe presso il Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Guglielmo Crescenzo;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Cascini, consigliere di 2ª classe presso il Ministero della sanità, è nominato segretario del locale Consiglio provinciale di sanità.

Nuoro, addì 22 gennaio 1970

Il prefetto: LA CORTE

(845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Batignano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 gennaio 1970, il rag. Gastone Giomini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Batignano (Grosseto), in sostituzione del rag. Giancarlo Penati.

(811)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1970, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.538.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(749)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogoziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1970, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.862.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogoziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1969, registro n. 46 Finanze, foglio n. 181, è stato dichiarato irricevibile, perchè intempestivo, il ricorso straordinario proposto in data 22 marzo 1966 dal dott. Caruso Corrado, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, per l'annullamento del decreto ministeriale 18 settembre 1963.

(716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1969, registro n. 102 Pubblica istruzione, foglio n. 195, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 18 giugno 1968 dalla prof.ssa Gigliola Mazzarella avverso la decisione del provveditore agli studi di Teramo n. 20489 del 29 dicembre 1967, con la quale fu respinto il ricorso gerarchico della citata ricorrente avverso qualifica di « valente » attribuitale per l'anno scolastico 1966-67.

(715)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di golena lungo il torrente Agno, in comune di Recoaro Terme.

Con decreto 28 aprile 1969, n. 101 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di golena lungo il torrente Agno, in comune di Recoaro Terme (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *G* al foglio n. 4, mappale 526 1/2 della superficie di mq. 212 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 20 agosto 1964, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto catastale che fa parte integrale del decreto stesso.

(714)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio La Molara

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 1807, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1970, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 123, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio La Molara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni e prorogato al 16 ottobre 1971.

(760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica Tergola Vandura, con sede in Camposampiero

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5534/6059, in data 16 gennaio 1970, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica Tergola Vandura, con sede in Camposampiero (Padova), deliberato dal commissario straordinario in data 26 giugno 1969.

(633)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1969, numero 17809/4062, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Ascenzo Albina, nata a San Valentino il 14 febbraio 1911, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle- Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estesa mq. 4070 riportata in catasto alla particella n. 2-*e*, del foglio di mappa n. 13 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con il n. 179.

(632)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1445 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta RICCIULLI Michele fu Francesco, e trasferiti alla Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 4.691.222 (lire quattromilioniseicentonovantunomiladuecentoventidue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di lire 1.355.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6122/4026 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	15	—	Seminativo	IV	3.07.10	261,04	310	80.922
	33	—	Pascolo	III	21.00.80	756,29	385	291.172
	34	—	Seminativo	IV	8.29.80	705,34	310	218.655
	43	—	Seminativo irriguo	IV	16.59.70	3.485,37	360	1.254.733
	38	—	Pascolo	II	0.55.30	33,18	370	12.277
	22	—	Pascolo	II	11.04.30	662,58	370	245.155
	37	—	Pascolo	II	1.02.80	61,68	370	22.822
	42	—	Pascolo	III	1.04.20	37,51	385	14.441
52	1	parte	Pascolo	II	8.31.04	498,62	370	184.489
	2	—	Pascolo	II	28.55.20	1.713,12	370	633.854
50	31	—	Bosco a.f.	II	15.34.70	460,41	—	1.364.989
	32	—	Bosco ceduo	IV	3.04.40	103,50	—	220.100
	35	—	Bosco ceduo	IV	0.36.60	12,44	—	22.552
	36	—	Bosco a.f.	II	1.87.20	56,16	—	125.061
			TOTALI . . .		120.13.14	8.847,24		4.691.222

(356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*).

Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	293.409	Congregazione dei naviganti di Siracusa .	20.000

Roma, addì 19 gennaio 1970

(683)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,50	629,50	629,45	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,85	586,80	587,25	586,90	587,10	586,85	587,15	586,90	586,85	586,85
Franco svizzero . . .	146,35	146,50	146,49	146,50	146,40	146,35	146,495	146,50	146,35	146,48
Corona danese .	83,95	83,95	83,99	83,95	84,10	83,95	83,96	83,95	83,95	83,95
Corona norvegese .	88 —	88 —	88,03	88 —	88,10	88,80	88,015	88 —	88 —	88 —
Corona svedese	121,81	121,80	121,82	121,815	121,80	121,81	121,80	121,815	121,81	121,80
Fiorino olandese .	173,20	173,08	173,02	173,015	172,90	173,20	173,06	173,015	173,20	173,20
Franco belga	12,67	12,675	12,6775	12,6790	12,68	12,67	12,679	12,6790	12,67	12,67
Franco francese	113,59	113,60	113,60	113,595	113,60	113,58	113,60	113,595	113,59	113,60
Lira sterlina .	1512,10	1512,50	1512,60	1512,50	1512,25	1512,10	1512,65	1512,50	1512,10	1512,40
Marco germanico .	170,72	170,68	170,68	170,67	170,60	170,72	170,65	170,67	170,72	170,67
Scellino austriaco	24,31	24,30	24,31	24,3170	24,30	24,31	34,315	24,3170	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,12	22,12	22,13	22,13	22,15	22,12	22,13	22,13	22,12	22,12
Peseta spagnola . . .	9 —	9 —	9,01	9,0075	9 —	9 —	9,01	9,0075	9 —	9 —

Media dei titoli del 3 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	91,60
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	97,70
» 3,50 % (Ricostruzione) .	81,075
» 5 % (Ricostruzione) .	92,95
» 5 % (Riforma fondiaria) .	88,35
» 5 % (Città di Trieste)	92,80
» 5 % (Beni esteri) .	87,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,275
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,96
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	96,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1970

Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese .	587,025
Franco svizzero . .	146,497
Corona danese .	83,955
Corona norvegese . . .	88,007
Corona svedese	121,807
Fiorino olandese . . .	173,037
Franco belga .	12,679
Franco francese . .	113,597
Lira sterlina	1512,575
Marco germanico	170,66
Scellino austriaco	24,316
Escudo portoghese	22,13
Peseta spagnola	9,009

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radiotecnici rilasciato dalla sezione industriale di un Istituto tecnico governativo o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951

per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio

decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare, secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di meda-

glia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato;

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi fondamentali di economia politica e di diritto commerciale con particolare riferimento alla produzione industriale.

Criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo.

Parte seconda:

Nozioni di meccanica dei solidi, dei liquidi, dei gas.

Nozioni di termologia, di termodinamica, di elettrotecnica.

Nozioni sui motori termici, idraulici, elettrici, sui generatori di vapore.

Nozioni sulle centrali elettriche, sugli impianti di trasformazione, sulle linee di trasporto dell'energia elettrica e sulle misure elettriche.

Parte terza:

Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di prodotti soggetti ad imposta erariale di consumo.

Nozioni legislative sulla imposta di fabbricazione e sulle imposte erariali di consumo.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di traduzione o dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene riservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 291

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a quaranta posti di vice procuratore in prova nella carriera di concetto delle Dogane, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . lì . . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile,

mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile:

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(448)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Presidente:

Capurso Aldo, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo.

Membri:

Gonzales Luigi, maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Sisto Luigi, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, per gli esami di cultura generale e di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

Gazzillo Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in servizio permanente effettivo, per gli esami di ragioneria e computisteria.

Segretario e membro supplente:

Pesce Gaetano Delfino, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Ferrari Germano, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola;

Mussini Angelo, tenente colonnello del Corpo di commissariato, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 215

(567)

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935 n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 178;

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua tedesca o di lingua spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Presidente:

Capurso Aldo, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo.

Membri:

Gonzales Luigi, maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Sisto Luigi, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, per gli esami di cultura generale e di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

Gazzillo Giovanni, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in servizio permanente effettivo, per gli esami di ragioneria e computisteria.

Segretario e membro supplente:

Pesce Gaetano Delfino, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 è aggregato il seguente ufficiale, quale membro aggiunto particolarmente esperto delle materie sottoindicate:

Ferrari Germano, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e di lingua francese.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 28

(634)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Commissione giudicatrice del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione;

Visto il decreto 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 5 Interno, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Viste le designazioni nonchè le accettazioni degli interessati;

Ritenuto potersi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del menzionato concorso, come previsto dall'art. 7 del suddetto decreto 20 dicembre 1968;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), indetto con decreto 20 dicembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato.

Componenti:

Schiavello prof. Luigi, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;
Murano prof. Ugo, incaricato di diritto commerciale presso l'Università di Napoli;
Giusti dott. Floriano Giov. Werner, direttore di divisione dell'A.A.I.;
Torri dott. Vittorio, direttore di divisione dell'A.A.I.

Segretario:

Sbezzi dott. Emanuele, consigliere di 1ª classe dell'A.A.I.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1969

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 9

(635)

Commissione giudicatrice del concorso a sette posti di operaio, con qualifica di conducente di automezzi

IL PRESIDENTE

Visto il decreto 30 dicembre 1968 con cui è stato indetto un concorso pubblico, per la nomina nella seconda categoria (operai permanenti qualificati, ex coeff. 157) della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, a sette posti di operaio con la qualifica di conducente di automezzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

Caterini dott. Giuliano, direttore di divisione.

Componenti:

Avanzati dott. Guido, direttore di sezione;
Biscioni dott. Ottorino, direttore di sezione;
Maiarelli dott. Franco, direttore di sezione;
Perretta dott. Nicola, direttore di sezione.

Il consigliere di 2ª classe, dott. Michele Terlizzi, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1969
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 74

(566)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), indetto con decreto 20 dicembre 1968 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1969, avranno luogo:

le prove scritte, previste dall'art. 8 del bando, nei giorni 2, 3 e 4 marzo 1970, con inizio alle ore 8, in Roma presso il Palazzo degli esami - aula «A», via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere);

la prova scritta di lingua tedesca o italiana, prevista dallo art. 9 del bando (per gli aspiranti al posto riservato di cui all'art. 2 del bando stesso), il giorno 5 marzo 1970, con inizio alle ore 8,30 in Roma presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), via Giovanni Lanza n. 194, Sala delle riunioni, 3° piano.

(636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Benevento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Benevento;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi Luigi	punti 86,35	su 132
2. Ronza Vincenzo . .	» 78,09	»
3. Ferri Pasquale	» 77,18	»
4. Campanella Giovanni	» 74,75	»
5. Riolfatti Tullio	» 73,78	»
6. Procaccini Domenico	» 72,81	»
7. Palatiello Vincenzo	» 70,69	»
8. Montefusco Gerardo	» 70,50	»
9. Oddone Francesco	» 70,08	»
10. Simeone Mariangelo	» 69,86	»
11. Colia Giuseppe	» 69,16	»
12. Tollis Aldo	» 68,40	»
13. Micio Ardesimo	» 67,73	»
14. Cassetti Luigi	» 67,31	»
15. Dell'Isola Erasmo	» 65,93	»
16. De Cata Carlo .	» 65,59	»
17. Pulli Italo	» 64,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(879)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 10 settembre 1969, avranno luogo in Roma alla Domus Pacis, via Torre Rossa n. 94 nei giorni 20 e 21 febbraio 1970, con inizio alle ore 8.

(943)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visti i propri decreti in data 2 luglio e 9 dicembre 1969, relativi alla nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969;
Vista la lettera in data 20 dicembre 1969, con la quale il prof. Giovanni Antonio Micheli ha fatto presente di non poter continuare ad assolvere le funzioni di membro di detta commissione esaminatrice, a causa di nuovi gravosi impegni accademici e professionali;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto membro in seno alla commissione in parola;
Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 31 dicembre 1969;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ferrari, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969, in sostituzione del prof. Giovanni Antonio Micheli, ordinario di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

Il Presidente

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 170

(914)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4196 in data 29 agosto 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Catania;

Vista la comunicazione del comune di Catania n. 24 del 16 dicembre 1969, con cui è stato fatto presente che il vincitore del concorso dott. Russo Enrico non ha assunto servizio entro i termini fissati con l'atto di nomina;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Barchitta Gaetano, nato a Scordia il 1° gennaio 1926, secondo classificato nella graduatoria di merito nel concorso in premessa specificato, è destinato a ricoprire il posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 30 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(546)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.